



COMUNE DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2015/4913/00004

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE\SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Unità Operativa Ufficio di Piano

OGGETTO: variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale - procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS): individuazione autorità ambientali.

TIPO ATTO: Delibera di Giunta
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE _____ (*rag. Carlo Giacomello*)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO _____ (*ing. Luigi Fantini*)

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO _____ (*dott. Marina Del Giudice*)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 33 del 22.04.15 esecutiva in data 14.05.2015 è stata adottata la variante n.5 al Piano Regolatore Generale Comunale, relativa agli edifici e ambiti urbani tutelati (architettura del '900) e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice rurale (zona BØ);

Esaminato l'elaborato di variante predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale, in particolare la "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", redatta ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., sulla non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

Visto che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: tra detti piani e programmi rientrano anche quelli attinenti alla pianificazione territoriale o destinazione dei suoli;

Visto che la norma statale precisa che per i piani e programmi, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;

Considerato che la variante n.5 è una variante non sostanziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'articolo 63, comma 5, della L.R n. 5/2007 e dell'art. 1, comma 1, lettere a) e d) del DPR n. 20 marzo 2008, n. 086/Pres;

Atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) della L.R. 16/2008 sono considerate piccole aree a livello locale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici;

Visto l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 che prescrive che la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

Evidenziato che il PRGC vigente è stato sottoposto alla procedura di VAS conformemente a quanto disposto dal titolo II del D.Lgs. 152/2006, con decisione finale in sede di approvazione con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 03.09.12;

Visto che l'Autorità competente è tenuta a verificare se le variazioni proposte dalla variante possono avere impatti significativi sull'ambiente;

Visto che, secondo il disposto dell'art. 4 della L.R. 16/2008, l'Autorità competente è la Giunta comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, ovvero con il Consiglio Comunale, ai fini della verifica degli impatti, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere;

Visto che i contenuti della variante riguardano sostanzialmente integrazioni normative relativamente a tipi e criteri di interventi su edifici e aree di pertinenza di immobili catalogati dell'architettura del '900 e precisazioni normative in zona omogenea BØ;

Preso atto che l'Autorità procedente, in sede di adozione della variante 5 al PRGC, in considerazione dei contenuti della variante ha indicato opportuno il conseguimento dei pareri in merito all'assoggettabilità a VAS da parte delle seguenti competenti strutture e organi consultivi comunali:

- la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio,
- uffici e servizi comunali con competenza in materia edilizia e ambientale

Ritenuto di confermare la scelta effettuata dall'Autorità procedente dei soggetti competenti in materia edilizia e ambientale, precisando che i servizi comunali da consultare sono il Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico per gli aspetti edilizi, oltre alla Commissione Locale Paesaggio;

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e per le motivazioni specificate in premessa i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare al fine di acquisire un parere in merito al documento preliminare attinente la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con delibera consiliare n. 33 d'ord. del 22.04.15:
 - la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio;
 - il Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico per gli aspetti edilizi;

2. di stabilire che in sede di approvazione della variante urbanistica sarà sancita la condivisione da parte del Consiglio Comunale dell'operato della Giunta, dando compimento al percorso di collaborazione stabilito dalla norma statale, fermo restando che, in caso di non condivisione da parte del Consiglio, sarà possibile effettuare un'eventuale implementazione della procedura secondo le indicazioni del Consiglio stesso;

3. di incaricare il competente Servizio Pianificazione Territoriale per ogni adempimento inerente e conseguente al presente atto.